

# COMUNE DI LENOLA

**DELIBERAZIONE N. 35/2020**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

**OGGETTO:** **Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. . Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2019**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre alle ore 16,30 nella sede comunale; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

<b>S I N D A C O</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
<b>C O N S I G L I E R I</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>	<b>C O N S I G L I E R I</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA		SI
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA		SI
6. GUGLIETTA ANGELO	SI		12. PIETROSANTO CARLO	SI	
			Tot.	11	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Guglietta nella sua qualità di Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 1 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Roberto Nicelli 2. Alessio Guglietta 3. Pasqualino Guglietta;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco, Emila Marrocco e Giulio Pannozzo;

Illustra l'argomento il Consigliere Roberto Nicelli;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

### Premesso che:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

**Premesso che:**

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28.09.2017 con deliberazione n. 41,

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- inoltre, l'art. 20 del decreto legislativo 175/2016 prevede che le amministrazioni debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- il comma 11 dell'articolo 26 del TUSPP ha stabilito che "alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si [proceda] a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

- il provvedimento di revisione "periodica" del 2018 è stato approvato in data 27.12.2018 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 70;

- il provvedimento di revisione "periodica" del 2019 è stato approvato in data 19.12.2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40;

pertanto, dopo la revisione del 2015 e quelle del 2017, 2018 e 2019 il comune di Lenola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	02111020596	ACQUALATINA S.P.A.	0,39526	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 4 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua ( codice 36.00.00)- Raccolta e depurazione delle acque di scarico (Codice 37.00.00)
Dir_2	81003650595	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO	4,147	Promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

**Preso atto** delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'ufficio Affari generali ha predisposto il Piano di razionalizzazione 2019 delle partecipazioni possedute al 31.12.2019 allegato alla presente (**Allegato A**);

Piano che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

**Attestato** che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

**Visto** il Parere espresso dal Revisore dei Conti, Verbale n. 29 del 28.12.2020 Prot. n. 10887 del 28/12/2020;

Con votazione dal seguente esito

All'unanimità;

## **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione 2020 delle società pubbliche possedute al 31.12.2019, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.
3. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione dall'esito identico;

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI LENOLA  
Organo di revisione

Verbale n. 29 del 28 dicembre 2020

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.  
Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31.12.2019.

IL REVISORE

L'anno duemila venti (2020) il giorno 28 del mese di dicembre. il Revisore dei Conti, Dott.ssa Rita Maria Cocozza nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/05/2018, preso visione della proposta di delibera relativa alla revisione periodica delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2019;

PREMESSO:

che l'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, stabilisce che: "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*";

che in sede di razionalizzazione periodica art 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 al comma 2 impone:

- la dismissione delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i, si possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con procedure di evidenza pubblica;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.*

**VISTO** Il parere favorevole del Responsabile del servizio affari generali per la regolarità tecnica e del Responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**ATTESO** che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data di entrata in vigore del decreto n. 175/2016 in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del d.lgs. 175/2016, in altre parole che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 dello stesso decreto o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

**ATTESO** che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione /razionalizzazione /fusione /mantenimento della partecipazione senza interventi);

**VISTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente è stato istruito dai servizi e uffici comunali competenti, previo esame preliminare condotto a livello di area territoriale interessata, in conformità a sopra indicati criteri e prescrizioni, e in particolare in ordine alle analisi e valutazioni.

**RILEVATO** che per quelle partecipazioni che non ricorrono i presupposti per il loro mantenimento, si predispone il piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrato;

**VISTA** la ricognizione delle partecipazioni detenute;

**CONSIDERATO** che il Comune di Lenola ha le seguenti partecipazioni societarie:

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività svolta
Dir_1	02111020596	ACQUALATINA S.P.A.	0,39526	Gestione Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. 4 - Raccolta trattamento e fornitura di acqua ( codice 36.00.00)- Raccolta e depurazione delle acque di scarico (Codice 37.00.00)
Dir_2	81003650595	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL SUD PONTINO	4,147	Promozione della industrializzazione e dell'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

PRESO ATTO che l'Allegato "A" alla delibera contiene l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall'ente;

VERIFICATO che non occorre procedere all'approvazione di un "Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;


### ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di delibera del Consiglio Comunale sulla ricognizione delle partecipazioni detenute. al 31.12.2019.

Tivoli li 28 dicembre 2020

L'Organo di Revisione

(Dott.ssa Rita Maria Cocozza)



Letto e approvato

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**


F.to ANGELO GUGLIETTA

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 29/12/2020



**IL SEGRETARIO CAPO**

MARIA PIA FIORE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 55 dal 25 GEN 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 25 GEN 2021

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 29/12/2020

**IL SEGRETARIO CAPO**

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 29/12/2020

**IL RESPONSABILE**

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 29/12/2020

**IL RESPONSABILE**

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

**IL RESPONSABILE**